



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO SCUOLE BRIDGE E ALLIEVI

(Approvato dal CP con Delibera n. 4 del 18/01/2013 e ratificato dal CF del 13/04/2013)

INDICE

- Art.1 Scuole Bridge e Centri di Avviamento allo Sport del Bridge (CASB)
- Art.2 Comunicazione dell'attività didattica
- Art.3 L'Allievo Scuola Bridge 1°/2° anno
- Art.4 L'Allievo Scuola Bridge Pre agonista
- Art.5 L'Allievo Scuola Bridge CASB
- Art.6 Elenchi Federali Allievi Scuola Bridge
- Art.7 Tesseramento dell'Allievo 1°/2° anno
- Art.8 Tesseramento dell'Allievo Pre agonista
- Art.9 Tesseramento dell'Allievo CASB
- Art.10 Tessera Federale
- Art. 11 Quota Federale di iscrizione
- Art. 12 Cancellazione dagli Elenchi
- Art. 13 Radiazione
- Art. 14 Partecipazione a gare e competizioni - Allievo Scuola Bridge 1°/2° anno
- Art. 15 Partecipazione a gare e competizioni - Allievo Pre agonista
- Art. 16 Partecipazione a gare e competizioni - Allievo CASB
- Art. 17 Incompatibilità
- Art. 18 Doveri degli iscritti
- Art. 19 Controllo dell'attività
- Art. 20 Etica e disciplina
- Art. 21 Disposizioni finali

REGOLAMENTO

Art. 1 - Scuole Bridge e Centri di Avviamento allo Sport del Bridge (CASB)

L'insegnamento del bridge, a vantaggio dei discenti di età superiore ad anni venticinque, è effettuato presso le «Scuole Bridge» degli Enti Affiliati o, a seguito di espressa autorizzazione federale, in sedi esterne. L'insegnamento del bridge, a vantaggio dei discenti di età inferiore ad anni ventisei, è effettuato presso i «Centri di Avviamento allo Sport del Bridge» (CASB).

Art. 2 - Comunicazione dell'attività didattica

Le liste dei partecipanti ai corsi, alle lezioni, ai seminari, promossi dalle «Scuole Bridge» degli Enti Affiliati o dagli insegnanti autorizzati ad operare in sedi esterne e dai CASB, devono essere trasmesse a cura dell'Insegnante entro un mese dall'inizio dell'attività didattica, specificando l'anno di frequenza dei partecipanti.

Art. 3 - L'Allievo Scuola Bridge 1°/2° anno

È iscritto come «Allievo Scuola Bridge» il discente di età superiore ad anni venticinque, mai in precedenza tesserato alla Federazione Italiana Gioco Bridge, che frequenta attività didattica di base (1° anno e 2° anno), partecipando a corsi, seminari, lezioni presso le sedi degli Enti Affiliati o, previa autorizzazione della FIGB, presso Enti, Club, Amministrazioni o strutture pubbliche e private.

L'avvenuta iscrizione è comprovata dal rilascio di una Tessera Federale.

La formazione dell'«Allievo Scuola Bridge» (1° e 2° anno) è curata da Insegnanti Federali (Professori, Maestri, Istruttori, Promotori).

Art. 4 - L'Allievo Scuola Bridge Pre agonista

È iscritto come «Allievo Pre agonista» il discente, mai in precedenza tesserato alla FIGB che, non rientrando nelle previsioni dell'Art.3 del presente Regolamento, frequenta attività didattica, con l'obiettivo dell'avvicinamento alla pratica agonistica, partecipando a corsi, seminari, lezioni e svolta esclusivamente presso le sedi degli Enti Affiliati.

L'avvenuta iscrizione è comprovata dal rilascio di una Tessera Federale.

La formazione dell'«Allievo Pre agonista» è curata da Tecnici Federali (Professori, Maestri, Istruttori).

Art. 5 - L'Allievo Scuola Bridge CASB

È iscritto come «Allievo Centri di Avviamento alla Sport del Bridge» (CASB) il discente di età inferiore ad anni ventisei, che svolge attività di formazione bridgistica presso i CASB o le strutture espressamente autorizzate dalla FIGB. Al compimento del ventiseiesimo anno il tesserato CASB può essere tesserato Allievo Scuola Bridge o di Pre Agonistica in funzione dell'anno corrispondente all'anzianità di tesseramento CASB.

L'avvenuta iscrizione è comprovata dal rilascio di una Tessera Federale.

La formazione dell'«Allievo CASB» è curata dai Tecnici Giovanili (Formatori Giovanili e Istruttori Giovanili) e prevede l'adesione alle informative della Sezione Giovanile.

È consentita, in deroga, l'abilitazione temporanea all'Insegnamento Giovanile a Insegnanti Federali, a seguito di espressa richiesta e parere favorevole della Commissione Giovanile in accordo con la Commissione Insegnamento.

Art. 6 - Elenchi Federali Allievi Scuola Bridge

Sono istituiti presso la Segreteria del Settore Insegnamento gli Elenchi Federali annuali degli Allievo Scuola Bridge di 1° e 2° anno, di Pre agonistica e CASB.

I diritti degli iscritti decadono alla scadenza di ciascun anno e, al rinnovo del tesseramento, consegue l'apertura o l'aggiornamento degli Elenchi per il nuovo anno.

La Segreteria del Settore Insegnamento trasmette annualmente a ciascun Comitato Regionale tutti gli Elenchi di competenza territoriale con i relativi aggiornamenti.

Art. 7 - Tesseramento dell'Allievo 1°/2° anno

L'Allievo Scuola Bridge (1° e 2° anno) che svolge attività di formazione presso strutture Affiliate, è tesserato dall'Affiliato stesso, secondo le procedure di tesseramento previste, in conformità a quanto disposto dall'art. 13/VII dello Statuto Federale.

L'iscrizione è consentita per due anni anche non consecutivi.

L'Allievo Scuola Bridge (1° e 2° anno) che svolge attività di formazione in struttura facente capo ad Insegnante autorizzato FIGB, sarà tesserato a cura dell'Insegnante responsabile dell'attività didattica, alla Scuola Nazionale. L'iscrizione è consentita per due anni consecutivi.

E' inoltre ammessa, solo a seguito di richiesta scritta e motivata dell'insegnante di riferimento e sentito il parere favorevole della Commissione Insegnamento, la ripetizione di una sola annualità di corso (1° o 2° anno) e la relativa re-iscrizione con la precedente qualifica, nel caso in cui l'Insegnante accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi didattici minimi previsti o nell'ipotesi di interruzione dell'attività didattica formativa.

Non può essere iscritto come «Allievo Scuola Bridge» 1° anno chi ha conseguito, anche nel passato, il punteggio necessario per la classifica federale di 3^a Fiori.

Non può essere iscritto come «Allievo Scuola Bridge» 2° anno chi ha conseguito, anche nel passato, il punteggio necessario per la classifica federale di 3^a Cuori.

L'«Allievo Scuola Bridge» è iscritto all'Elenco Allievi Scuola Bridge dal momento della comunicazione alla partecipazione ad un corso autorizzato dalla FIGB e la tessera, successivamente rilasciata, rappresenta l'unico documento attestante l'avvenuta iscrizione.

Art. 8 - Tesseramento dell'Allievo Pre agonista

L'«Allievo Pre agonista» che svolge attività di formazione, esclusivamente promossa da un Ente Affiliato, deve essere iscritto alla FIGB attraverso l'inserimento nell'Elenco Allievi Pre agonisti, in conformità a quanto disposto dall'art. 13/VII dello Statuto Federale.

La richiesta d'iscrizione, corredata dai necessari dati, deve essere trasmessa, a cura della Segreteria dell'Ente Affiliato, secondo le procedure di tesseramento previste.

Non può essere iscritto come «Allievo Pre agonista» chi ha conseguito, anche nel passato, il punteggio necessario per la classifica federale di 3^a Picche.

L'iscrizione con la qualifica di «Allievo Pre agonista», con i limiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, è possibile per una sola annualità.

L'«Allievo Scuola Bridge» è iscritto all'Elenco Federale al momento della comunicazione alla partecipazione ad un corso autorizzato dalla FIGB e la tessera, successivamente rilasciata, rappresenta l'unico documento atto ad attestarne l'avvenuta iscrizione.

Art. 9 - Tesseramento dell'Allievo CASB

L'allievo di età inferiore ad anni ventisei deve essere iscritto alla FIGB attraverso l'inserimento nello speciale Elenco «Allievi Scuola Bridge dei Centri di Avviamento allo Sport del Bridge» (CASB).

L'«Allievo CASB» è iscritto dal momento della comunicazione alla partecipazione ad un corso autorizzato dalla FIGB e sino al 31 dicembre dell'anno di compimento del venticinquesimo anno di età e, la tessera, successivamente rilasciata, rappresenta l'unico documento attestante l'avvenuta iscrizione.

Art. 10 - Tessera Federale

La Tessera Federale che comprova l'avvenuta iscrizione dell'allievo ha validità annuale (dal primo gennaio al trentuno dicembre) e può essere rilasciata nel corso dell'intero arco dell'anno. In considerazione della particolare configurazione temporale dell'attività scolastica, e limitatamente alla prima volta che si richiede l'iscrizione all'Elenco, a coloro che si iscrivono dopo il giorno uno del mese di ottobre sarà rilasciata una tessera valida sino al trentuno dicembre dell'anno successivo.

Art. 11 - Quota Federale di iscrizione

La quota federale di iscrizione alla FIGB è annualmente determinata dal Consiglio Federale.

Art. 12 - Cancellazione dagli Elenchi

La cancellazione è effettuata nel corso dell'anno nel caso e nel momento in cui l'iscritto acquisisca diverso titolo di tesseramento alla Federazione anche a seguito di convocazione in rappresentative Nazionali.

Art. 13 - Radiazione

La radiazione dalla FIGB è comminata dai competenti Organi Federali e comporta l'automatica cancellazione dall'Elenco.

La radiazione inibisce qualsiasi successivo tesseramento alla FIGB.

Art.14 - Partecipazione a gare e competizioni - Allievo Scuola Bridge 1°/2° anno

La qualifica di «Allievo Scuola Bridge» dà diritto a partecipare ai Campionati Allievi Scuola Bridge (1°/2° anno) in ragione dell'anzianità di tesseramento. E' sempre esclusa la ripetibilità del campionato del medesimo anno.

La partecipazione ai Campionati Allievi Scuola Bridge 1°/2° anno per l'anno in corso è consentita solo agli allievi per i quali è stata inoltrata richiesta di tesseramento nei termini e nei modi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento, comunque entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del campionato in oggetto, ovvero entro la data di chiusura delle iscrizioni.

La qualifica di «Allievo Scuola Bridge» consente inoltre la partecipazione ad altre attività sportive federali, espressamente riservate ed ai Tornei Locali e Tornei Simultanei. La partecipazione a Tornei Nazionali ed Internazionali è ammessa solo se previsto un girone riservato con classifica separata.

Art.15 Partecipazione a gare e competizioni - Allievo Scuola Bridge Pre agonista

La qualifica di «Allievo Pre agonista» dà diritto a partecipare ai Campionati Allievi Pre agonisti, alle altre attività sportive federali, espressamente riservate ed ai Tornei Locali e Tornei Simultanei. La partecipazione a Tornei Nazionali ed Internazionali è ammessa solo se previsto un girone riservato con classifica separata.

Ai Campionati Allievi Pre agonisti è consentita la partecipazione ai tesserati Ordinari della FIGB che non abbiano mai raggiunto la classifica federale di 3^a Picche, purché frequentanti attività didattica, svolta da un Tecnico federale abilitato. L'iscrizione sarà valida solo se accompagnata dalla dichiarazione del Tecnico di frequenza a corsi.

La partecipazione ai Campionati Allievi Scuola Bridge Pre agonisti è consentita solo agli allievi per i quali è stata inoltrata richiesta di tesseramento nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 del presente Regolamento ed agli Ordinari nei limiti stabiliti dal precedente comma, comunque entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del campionato in oggetto, ovvero entro la data di chiusura delle iscrizioni.

Art.16 - Partecipazione a gare e competizioni - Allievo Scuola Bridge CASB

La qualifica di «Allievo CASB» dà diritto a partecipare all'attività sportiva CASB, all'attività espressamente riservata agli Allievi Scuola Bridge, ai Tornei Locali e Tornei Simultanei ed ai Campionati Allievi Scuola Bridge 1°/2° anno ed al Campionato Allievi Pre agonisti, secondo i limiti di categoria federale previsti dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento. E' comunque esclusa la ripetibilità del campionato del medesimo anno.

La partecipazione a Tornei Nazionali ed Internazionali è ammessa solo se previsto un girone riservato con classifica separata.

Sono esclusi dalla partecipazione ai Campionati Allievi i tesserati CASB che siano stati dichiarati di interesse nazionale a seguito della partecipazione agli stage formativi delle Nazionali Giovanili.

La partecipazione ai Campionati Allievi è consentita solo agli allievi CASB per i quali è stata inoltrata richiesta di tesseramento nei termini e nei modi previsti dall'art. 9 del presente Regolamento, comunque entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del campionato in oggetto, ovvero entro la data di chiusura delle iscrizioni.

Art. 17 - Incompatibilità

La tessera di Allievo Scuola Bridge è assolutamente incompatibile con qualsiasi altra tessera federale.

La qualifica di Allievo Scuola Bridge è assolutamente incompatibile con qualsiasi carica o incarico federale e sociale.

Art. 18 – Doveri degli Iscritti

Gli Allievi sono tenuti all'osservanza delle norme previste dal presente Regolamento, oltre che a quelle previste dallo Statuto Federale, del Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti della FIGB.

Art. 19 – Controllo dell'attività

Il Controllo e l'organizzazione delle attività degli iscritti e quant'altro non espressamente previsto dal presente Regolamento e dai Regolamenti in genere, fatti salvi gli aspetti disciplinari, sono demandati alla Commissione del Settore Insegnamento.

Art. 20 – Etica e disciplina

Gli Allievi sono tenuti, come tutti i tesserati F.I.G.B., all'osservanza delle norme etiche e comportamentali previste dalle leggi e dai Regolamenti Federali.

L'insegnante è eticamente e moralmente responsabile del livello di qualifica richiesto per ogni proprio allievo.

Art. 21 – Disposizioni Finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Federale.